

**TRIBUNALE DI NOLA**

**II SEZIONE CIVILE**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 41-  
1/2024**

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO  
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70  
CC.II.**

*visto* il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **DAVINO ROCCO ALESSANDRO**, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 16.01.1983, cod. fisc. DVNLSN83A16H860A, e residente in Marigliano (NA) alla Via Porta S. Pietro 3A, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Mercadante del Foro di Nola (cod. fisc. MRCLRD82P09A509L) e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio in San Vitaliano (NA), alla via Salvo D'Acquisto 4, int. 5, con indirizzo pec: [avv.alfredomercadante@pec.it](mailto:avv.alfredomercadante@pec.it), e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott. Vincenzo Violante;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Marigliano;  
*rilevato* che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;  
*rilevato*, altresì, che la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

*rilevato* che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto il ricorrente non è già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. In particolare, come dichiarato dalla ricorrente, nonchè dalla relazione agli atti le problematiche di carattere familiare hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (pag.6 relazione OCC in atti);

*rilevato* che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

*rilevato* che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente fruisce del reddito di lavoro dipendente per l'importo di euro 1.800,00 circa mensili ed è titolare dei beni immobili analiticamente descritti, adibiti a residenza familiare oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente dinnanzi al Tribunale di Nola, n. 36/2023, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 101.598,00 (comprensivo delle spese dell'advisor finanziario, dell'advisor legale e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.200,00;

*preso atto* che la durata del piano, come indicato nella relazione dell'OCC è di anni 13 (precisamente 156 mesi) e che l'attivo messo dal debitore è di complessivi € 93.882,00, che saranno versati mediante 12 rate mensili di circa euro 600,00, il tutto con cadenza mensile, secondo il piano di ammortamento allegato;

*considerato* che il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati ( con previsione del pagamento dell'Advisor e del 70% del compenso dell'OCC con accantonamento del residuo su un libretto dedicato intestato alla procedura le cui somme verranno svincolate e attribuite all'OCC previa liquidazione del G.D. ) con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale variabile tra il 25% e il 30%;

*preso atto* delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

*presa visione* anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio del ricorrente;

**P.Q.M.**

**AMMETTE**

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

**ORDINA**

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

**DISPONE**

su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento con particolare riferimento alla procedura esecutiva immobiliare n. 306/2015


**DISPONE**

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 08.04.2024

Il Giudice Designato  
dott.ssa Rosa Paduano



*Vincenzo Violante*

*Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti  
Tribunale di Nola*

## Procedura ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI

### **1. PREMESSA**

Il sottoscritto **Dott. Vincenzo Violante**, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al N.1315 Sez. A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 180198 con studio in Pomigliano D'Arco (Na) alla Via Lecce,25, con provvedimento del 06.07.23 è stato nominato Gestore della Crisi dall'Occ-ODCEC Nola, con il numero di protocollo 15/04/2023 nella procedura richiesta dal Sig. *Davino Rocco Alessandro*, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 16.01.1983, cod. fisc. DVNLSN83A16H860A, e residente in Marigliano (NA) alla Via Porta S. Pietro 3A, rappresentato e difeso dall'*Avv. Alfredo Mercadante* del Foro di Nola (cod. fisc. MRCLRD82P09A509L) e con questi elett.te dom.to presso lo studio in San Vitaliano (NA), alla via Salvo D'Acquisto 4, int. 5, con indirizzo pec: [avv.alfredomercadante@pec.it](mailto:avv.alfredomercadante@pec.it).

Per la presente procedura il ricorrente è coadiuvato dall'Advisor *Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli* con studio in Pomigliano D'arco alla Via G. Mazzini,55 con domicilio digitale [pinaciccarelli@pec.it](mailto:pinaciccarelli@pec.it).

Lo scrivente Gestore ha accettato l'incarico e dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge.

### ATTESTA CHE:

- a) non è legato al debitore e/o a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- b) è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- c) non ha prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale;

## Presupposti di ammissibilità

Il legislatore, in un perdurante periodo di crisi economica ha concesso la possibilità ai soggetti qualificati "sovraindebitati" di recuperare le risorse finanziarie necessarie per affrontare un progetto di vita dignitoso, modificando, così, la composizione della attuale posizione debitoria.

Nella fattispecie in esame si ritiene che sussistono i requisiti (oggettivi e soggettivi) per l'ammissibilità ad accedere al sovraindebitamento, precisamente alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 CCI, in quanto il sig. Davino Rocco Alessandro:

- è coniugato in regime di separazione di beni;
- versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);
- è consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs n.14/2019 (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale eventualmente svolta);
- non è stato esdebitato negli ultimi cinque anni;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non è soggetti e/o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione finanziaria, economica e patrimoniale, ossia:
  - o Elenco analitico dei creditori con l'indicazione dei crediti vantati da ciascuno;
  - o Stato di famiglia;
  - o Certificato di stato di famiglia
  - o Ultime tre Dichiarazioni Redditali
  - o Crif
  - o Elenco spese correnti

Il ricorrente, si è assunto la responsabilità della documentazione necessaria per l'accesso alla procedura, ha collaborato alla predisposizione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Lo scrivente gestore esaminato i documenti, ha reso la stesura della presente relazione particolareggiata.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi di sovraindebitamento, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 della medesima disposizione legislativa,

il Professionista è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque, a riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura anche i seguenti temi:

1. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni indicate;
2. Analisi dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
3. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo del piano, nonché sulla possibile convenienza dello stesso.

Ulteriore requisito fondamentale affinché si possa accedere alla procedura, è la valutazione della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni che, a parere della scrivente, è strettamente collegata al requisito della "meritevolezza" che, seppur espunto dal decreto ristori, convertito in L. 176/2020, è comunque collegata all'assenza di colpa grave, malafede e di atti in frode ai creditori, che l'Ill.mo Giudice Designato dovrà prontamente rilevare.

Il fine ultimo del legislatore è quello di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunisti, indebitandosi ingiustificatamente per poi fare ricorso allo strumento della composizione crisi per la liberazione delle obbligazioni assunte.

Orbene, nel caso de quo, si ritengono superati tali requisiti prontamente rilevabili nella presente relazione particolareggiata con i contenuti di cui all'art. 68, co. 2.

Si procederà, quindi, a relazionare circa la proposta di piano formulata dal ricorrente al fine di analizzare la fattibilità del piano ed asseverare i dati e le informazioni acquisite.

## 2. REDDITO E SPESE CORRENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

### Composizione familiare

Il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che dal ricorrente, dalla [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] La residenza è in Marigliano (Na) alla Via Porta S. Pietro 3/A.

Il ricorrente è lavoratore dipendente con qualifica operaio presso l'Acquedotto Campano S.c.a.r.l. mediante il quale, garantisce alla sua famiglia un reddito annuo lordo pari a circa € 24.000,00.

[REDACTED]  
Il Sig. Davino Rocco percepisce la misura temporanea dell'assegno unico Inps [REDACTED]

In virtù della natura dell'assegno unico non è indicato nelle masse attive nè può essere sommato all'attivo finanziario.

### Elenco delle entrate mensili del nucleo familiare

Le uniche entrate mensili che la famiglia dispone sono rappresentate dal reddito di lavoro dipendente del sig. Davino Rocco Alessandro

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€.1.800,00</b>
-----------------------	-------------------

### Elenco delle spese strettamente necessarie al sostentamento del nucleo familiare

Le spese mensili che la famiglia sostiene ammontano a euro 1.200,00 e comprendono:

<i>Uscite</i>	
Vitto	€. 450,00
Utenze	€. 350,00
Auto	€. 250,00
Istruzione	€.150,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€. 1.200,00</b>

### 3. ANALISI DELLA POSIZIONE DEBITORIA GLOBALE

Il Legislatore ha introdotto nell'ordinamento italiano lo strumento della "Ristrutturazione dei Debiti" indirizzato esclusivamente ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali. La procedura di

“Composizione della crisi da sovra indebitamento” è stata introdotta per disciplinare la crisi in presenza di soggetti non fallibili, ma eccessivamente indebitati, consentendo la predisposizione di un piano di ristrutturazione della complessiva posizione debitoria e la rinegoziazione di ciascun debito. Affinché il debitore possa accedere alla predetta procedura, è necessario che versi in una situazione perdurante di sovra indebitamento, che ricorre quando si verifica una situazione continua di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile.

Dalla verifica della posizione debitoria dell'istante è emerso che l'ammontare dei debiti scaduti gravanti sul debitore è la seguente:

#### **MASSE PASSIVE**

<i>PASSIVO PATRIMONIALE</i>	
Banca BNL	€. 75.487,00
Compass spa	€. 20.264,00
Compass spa (Fido)	€. 2.948,00
Agos Ducato (fido)	€. 2.019,00
Cofidis spa (fido)	€. 580,00
Banca Sella (fido)	€.300,00
<b>Totale Passivo</b>	<b>€. 101.598,00</b>

#### **4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO**

L'esame di suddette cause va compiuta partendo da una analisi della fattispecie e dalle condizioni ad essa connesse. L'unica fonte di reddito del nucleo familiare è rappresentato dallo stipendio percepito dal sig. Davino Rocco per un importo mensile netto di circa euro 1.800,00 derivante dal lavoro dipendente presso l'azienda pubblica *Acquedotto Campano*.



b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Il sig. Davino Rocco è lavoratore dipendente presso l'Acquedotto Campano, [REDACTED]

[REDACTED]

prontamente disponibili, le spese correnti per la famiglia e le obbligazioni assunte. Da qui, appare ovvio che il Sig. Davino Rocco non potrà liberarsi dal debito se non attraverso l'istituto del sovraindebitamento. L'omologa del piano de quo porterebbe un vero e proprio ordine nei pagamenti.

c) Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.

I documenti prodotti dal consumatore sono ritenuti sufficienti alla redazione del piano e della presente relazione. Da quanto esibito si è potuto ricostruire la composizione del nucleo familiare, la debitoria complessiva che unitamente alle copie delle spese, delle entrate e del patrimonio, ha consentito la redazione della presente relazione.

d) Costi della procedura

I compensi della scrivente che a norma dell'art. 15, comma 9, legge n.3/2012, sono determinati secondo i parametri previsti dal DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30:

Gestore della Crisi €. 5.000,00

Advisor €. 3.000,00

Avvocato €. 2.872,00.

e) Valutazione sul merito creditizio

L'art. 68, comma 3, CCI, impone al Gestore della Crisi da Sovraindebitamento di indicare se il soggetto finanziatore "abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso stile di vita".

Il suo nucleo familiare è altresì composto da due figli in età scolastica, oltre il coniuge.

Utilizzando lo strumento indicativo ed imparziale, messo a disposizione dall'ISTAT, sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it) per il calcolo del livello minimo di spesa necessario per il sostentamento del nucleo familiare, inserendo nel "tool" i dati relativi ai consumatori, si riporta quanto segue: Inizio modulo

## Inizio modulo

### 1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):

0-5	<input type="text" value="1"/>	4-10	<input type="text" value="1"/>	11-17	<input type="text" value="0"/>
18-59	<input type="text" value="2"/>	60-74	<input type="text" value="0"/>	75 e più	<input type="text" value="0"/>

### 2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:

### 3. Tipologia di

comune:

### 4. Anno:

Soglia di povertà assoluta nel 2019: euro 1.483,53

Soglia di povertà assoluta nel 2020: euro 1.530,39

Soglia di povertà assoluta nel 2021: euro 1.556,81

La soglia di povertà assoluta per l'anno 2022 non è ancora determinata dal modello di calcolo messo a disposizione dall'Istat.

Gli istituti finanziari hanno continuato ad erogare i crediti nonostante l'evidente *superamento della soglia di sostenibilità in relazione al reddito medio mensile, tenuto conto della scala di equivalenza ISEE relativa all'assegno sociale.*

*Di seguito si indica in Tabella l'incidenza dei finanziamenti sullo stipendio medio mensile. La valutazione del merito creditizio è stata effettuata con il calcolo di lavoro exel che tiene conto dell'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato con il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/2013 n. 159. (art. 68, comma 3).*

TABELLA

Finanziatore	Anno	Causale	Rata	Reddito mensile RESIDUO	Residuo disponibile
BNL	03.04.09	Mutuo	€. 505,00	€. 800,00	Finanziabile
Agos	09.04.18	Linea di credito €.2100,00	variabile		Non finanziabile
Sella	21.01.20	Linea di credito €. 2500,00	variabile		Non finanziabile
Cofidis	02.01.21	Linea di credito €. 700,00	variabile		Non finanziabile
Compass Fido	06.10.21	Linea di credito €. 3000,00	variabile		Non finanziabile
Compass spa	15.11.21	Finanziamento	€. 368,44	826,56	Non finanziabile

Appare il caso di far notare all'III.mo Giudice che ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di **“concessione abusiva del credito al consumatore”**;

Gli istituti finanziari hanno continuato ad erogare i crediti nonostante l'evidente *superamento della soglia di sostenibilità in relazione al reddito medio mensile, tenuto conto della scala di equivalenza ISEE relativa all'assegno sociale.*

Orbene, nel piano *de quo* siamo in presenza di un mutuo ipotecario, un prestito personale, quattro linee di credito.

Il sig. Davino Rocco nel 2009 celibe disponeva di un reddito mensile di circa €. 1.300,00, era dotato di condizioni reddituali tali da onorare il rimborso della rata del mutuo.

Già dall'anno 2018 con la prima concessione della linea di credito da Agos Spa e quelle successive non erano finanziabili.

Ad aggravare ulteriormente l'esposizione debitoria dell'istante, nell'anno 2021 viene concesso un prestito personale da Compass spa, con la restituzione dello stesso mediante rate mensile di euro 368,44.

Il finanziatore Compass spa, a parere dello scrivente, non ha valutato correttamente il merito creditizio, difatti, nell'anno 2021 il sig. Davino Rocco disponeva di un reddito mensile di circa € 1700,00, già gravato dalla rata del mutuo di euro 505,00 e dalle linee di credito.

Il residuo reddituale € 1200,00 già al disotto della soglia di povertà!!!  
("soglia di povertà assoluta" nel 2021: euro 1. 556,81)

L'art 124 bis T.U.B, stabilisce che prima della conclusione del contratto di finanziamento, l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore.

In sostanza il finanziatore, preliminarmente all'erogazione del credito, durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr cass. n. 7030/2006).

Nell'ipotesi di erogazione di un "*credito non sostenibile*" a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

L'onere di verifica della situazione finanziaria del consumatore richiedente non può non ricadere sull'istituto finanziario il quale possiede gli strumenti idonei per gli accertamenti del caso.

*Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3-ter, "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o presentare reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino comportamenti dolosi del debitore".*

L'onere di verifica della situazione finanziaria del consumatore richiedente non può non ricadere sull'istituto finanziario il quale possiede gli strumenti idonei per gli accertamenti del caso.

Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3-ter, "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha

violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o presentare reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino comportamenti dolosi del debitore”.

Il ricorrente resosi conto della grave situazione debitoria in cui versa, si sono rivolti altresì ad un legale che ha presentato, quindi, istanza di sovraindebitamento.

### **RIEPILOGO MASSE ATTIVE E PASSIVE**

<i>ATTIVO PATRIMONIALE</i>		<i>PASSIVO PATRIMONIALE</i>	
Beni Immobili	€. 56.398,00	Banca BnL	€. 75.487,00
Beni Mobili (auto)	€. 8.000,00	Compass spa	€. 20.264,00
Redditi da lavoro (mensile)	€. 1.800,00	Compass spa (fido)	€. 2.948,00
		Agos Ducato (fido)	€. 2.019,00
		Cofidis spa (fido)	€. 580,00
		Banca Sella (fido)	€.300,00
<b><i>Totale Attivo</i></b>	<b>€. 66.198,00</b>	<b><i>Totale Passivo</i></b>	<b>€. 101.598,00</b>

## TEMPIE MODALITA' DEL PIANO

Creditore	Val. nominale	Deb.residu.	Pred./Privilegio	Chirografo	%
OCC	€. 5.000,00	€. 5000,00	€.5.000,00		100 %
Advaisor DR. Ciccarelli	€.3.000,00	€. 3000,00	€.3000,00		100%
Avv. Mercadante	€. 2.872,00	€. 2.872,00	€. 2.872,00		100%
Banca Bnl	€. 83.000,00	75.487,00	75.487,00		100%
Compass spa	€. 23.644,00	20.264,00		€. 6.079,00	30%
Compass (fido)	€. 3.000,00	€. 2.948,00		€. 737,00	25%
Agos Ducato (fido)	€. 2.100,00	€. 2.019,00		€. 505,00	25%
Cofidis spa (fido)	€. 700,00	€. 580,00		€. 127,00	25%
Banca Sella (fido)	€.2.500,00	€. 300,00		€. 75,00	25%
<b>Totale</b>	<b>€. 125.816,00</b>	<b>112.470,00</b>	<b>€.86.359,00</b>	<b>€.7.523,00</b>	

Il debito complessivo è pari ad €. 93.882,00 (€.86.359,00+€.7.523,00).

### PROPOSTA

Si prevede il pagamento dei debiti secondo le percentuali indicate con un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso della famiglia, composta dal coniuge e dai due figli.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 1.800,00, rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del sig. Davino Rocco, la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.200,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 600,00 per soddisfare tutti i creditori.

#### SINTESI DEL PIANO

A - Reddito mensile attuale	1.800,00
B- Spese mensili	1.200,00
	Omologa
C - Rate mensili	600,00

Il Ricorrente sig. Davino Rocco propone di pagare il debito di **€. 93.882,00** attraverso il pagamento di **n.156** rate mensili da **€ 600,00** e **n. 1** rata da **€. 282,00** (circa 13 anni).

Il primo pagamento avverrà entro 30 giorni dall'omologa. La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini e nei modi di seguito specificati, sulla base della distinzione dei creditori in classi omogenee, tipologia di credito (prededucibile, privilegiato e chirografario) e mediante il pagamento in percentuali differenti.

In particolare il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, ed il pagamento del 30% al creditore Compas spa e il 25% agli altri creditori come meglio specificati in tabella.

#### **Garanzie offerte ai creditori e sostenibilità del piano**

Il piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, ovvero il programma di ristrutturazione dell'esposizione debitoria globale, può prevedere qualsiasi modalità di soddisfazione dei crediti, anche mediante la cessione dei crediti futuri.

Il Legislatore ha disciplinato un'ampia gamma di modalità di soddisfazione dei crediti, tra cui l'impegno di redditi non ancora presenti ovvero i cosiddetti "redditi futuri, tra questi emergono maggiormente meritevoli di tutela quelli derivanti da lavoro dipendente, redditi originati da pensioni e le rendite.

Come già ampiamente riferito, la garanzia che il ricorrente può offrire ai creditori è rappresentata dalla somma iniziale messa a disposizione dal debitore, l'unica fonte di reddito, proveniente dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

## Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il nuovo codice della crisi d'impresa e d'insolvenza non prevede più per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per chiarezza espositiva, la scrivente rappresenta che in ipotesi di alternativa liquidatoria, il creditore ipotecario non vedrebbe una soddisfazione maggiore.

Infatti, il ricorrente è proprietario di un solo bene immobile, destinato ad abitazione principale dal valore di €. 56.398,00, secondo i parametri OMI dell'Agenzia dell'Entrate e di un bene mobile registrato (auto) dal valore di euro 8.000,00.

In ipotesi di liquidazione controllata, la vendita dell'immobile determinerebbe una soddisfazione minore del creditore ipotecario che, detratte le spese dirette ed indirette della procedura di liquidazione, vedrebbe riconosciuto una somma inferiore rispetto alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mentre gli altri creditori non verrebbero assolutamente soddisfatti.

Tabella Alternativa Liquidatoria-		
Soddisfacimento Creditori		
Costi	Ristrutturazione debiti	Liquidazione controllata
Immobile	0	€. 56.398,00
Auto		€. 8.000,00
Rata	600x156=93.600,00 1x282,00 Tot. 93.882,00	
OCC	0	- 2.000,00
Advisor	0	- 3.000,00
Avvocato		- 3.000,00

CTU	0	- 3.000,00
Trascr. Sentenza	0	500,00
Spese notarili	0	- 2.000,00
Liquidatore	0	- 4.000,00
Costo vendita (pvp+spese generali)	0	- 1.000,00
Tot.	€ 93.882,00	45.898,00

Con la liquidazione controllata, in ipotesi ottimistica di vendita all'asta al primo tentativo, ai creditori verrebbe ripartita la somma di €. 45.898,00 in luogo di €. 93.882,00 proposti in sede di ristrutturazione dei debiti.

Con la ristrutturazione dei debiti del consumatore il debitore manterrà in vita il mutuo ipotecario offrendo il 100% di quanto dovuto al creditore ipotecario.

#### RILEVATO

- Il debitore si trova in stato di sovra-indebitamento;
- La proposta del piano risulta ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni di legge (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nello assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione;
- Verificata la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

## VERIFICATO

- che è stata esaminata la proposta di piano che prevede il pagamento dei creditori distinti in classi omogenee attraverso lo stipendio corrente del ricorrente;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche (crif) al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal consulente legale consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nel ricorso introduttivo art.67 e suc. del CCI trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicate nelle banche dati;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;
- che l'elenco dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicate nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano come proposto ai creditori.

## ATTESTA

Per quanto sopra riportato e rappresentato, il dott. Vincenzo Violante iscritto all'Ordine degli dei Dottori Commercialisti di Nola e Gestore della Crisi da sovraindebitamento, la veridicità dei dati esposti e la fattibilità della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore.

La presente relazione è composta da n. 16 pagine.

Gestore della Crisi

Dott. Vincenzo Violante

Firmato digitalmente da: Vincenzo Violante  
Ruolo: Dottore Commercialista  
Organizzazione: ODCEC NOLA/92030430638  
Data: 27/02/2024 10:55:27

Avv. Alfredo Mercadante  
Via Salvo D'Acquisto n. 4 - 80030 – San Vitaliano (NA)  
Tel/Fax 081.8445344

**III.mo TRIBUNALE DI NOLA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI**  
**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67**  
**C.C.I.I. CON ISTANZA DI EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI**  
**PROTETTIVI E DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE**  
**PENDENTI NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE**

*Nell'interesse di:*

**Davino Rocco Alessandro**, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 16.01.1983, cod. fisc. DVNLSN83A16H860A, e residente in Marigliano (NA) alla Via Porta S. Pietro 3A, rappresentato e difeso, giusta procura su separato ed allegato foglio al presente atto, dall'Avv. Alfredo Mercadante del Foro di Nola (cod. fisc. MRCLRD82PA509L) e con questi elett.te dom.to presso lo studio in San Vitaliano (NA), alla via Salvo D'Acquisto 4, int. 5, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: *avv.alfredomercadante@pec.it*, oppure fax: 081.8445344;

**CON L'AUSILIO**

Del Gestore della crisi, nominato dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Nola nella persona della Dott. Vincenzo Violante, con studio in Pomigliano D'arco (Na), Via Lecce, 25 pec: *studiovincenzoviolante@pec.it*, e dell'Advisor Contabile la dottoressa Giuseppina Ciccarelli, con studio in Pomigliano D'Arco (Na) alla Via G. Mazzini, 55 pec: *pinaciccarelli@pec.it*.

**PROPONE**

Il seguente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt.67 e ss. D.Lgs. 14/2019,

**PREMESSO CHE**

- A) In data 28 giugno 2023, il signor DAVINO Rocco Alessandro (d'ora in avanti, anche il ricorrente), trovandosi nelle condizioni previste dal d.lgs. 12/01/2019 n. 14, integrato dal D. lgs 17 giugno 2022, n. 83, ha depositato presso l'OCC – ODCEC Nola, competente per territorio ex 68 e 27 CCI, istanza per la nomina di un professionista che svolga il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi;
- B) In data 06 luglio 2023, l'Organismo per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'ODCEC di NOLA, nella procedura recante prot. nr. 1504/2023, ha nominato Gestore della Crisi il dott. Vincenzo Violante, con studio in Pomigliano D'arco (Na), Via Via Lecce, 25, pec: *studiovincenzoviolante@pec.it*, che ha accettato l'incarico conferito;
- C) Il Tribunale adito risulta territorialmente competente, in ragione della residenza del Ricorrente, sita in Marigliano (NA) alla Via Porta S. Pietro 3°;

D) Nella fattispecie *de qua*, appaiono ricorrere, in particolare, tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dagli artt. 2 e 69, C.C.I.I. poste che il ricorrente, infatti, si trova in uno stato di sovraindebitamento che determina una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

E) Più specificatamente, ricorrono i presupposti di accesso alla procedura, poiché il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 C.C.I.I. dove si contemplano sia la crisi *“intesa come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* e per insolvenza si intende *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- deve essere considerato consumatore, secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. 14/2019 (d'ora in avanti anche “CCI”) *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* e, in quanto tale, assoggettabile alla procedura di cui agli artt. 67 e ss., CCI.;
- sussiste, altresì, il requisito oggettivo di cui all'art. 67, comma 1, CCI, in quanto il Ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, inteso ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) CCI, come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- non ha usufruito dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni, e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano;
- non ha, comunque, già usufruito per due volte dell'esdebitazione;
- per quel che si dirà, si ritiene non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;
- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa;
- unitamente all'istanza di nomina del gestore della crisi, fornisce documentazione adeguata tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale degli istanti.
- la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

- il gestore ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso (cft., Doc. 1 - relazione OCC);


F) Mediante il presente ricorso, dunque, il ricorrente vuole recuperare le risorse necessarie ad affrontare per se e la sua famiglia un progetto di vita libero e dignitoso, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria.

G) Si deve, infine, premettere che in calce al presente ricorso è svolta una istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare radicata presso il Tribunale Nola e contraddistinta al n. 136/2023 R.G.E. IMM., con la quale i creditori hanno dato avvio all'espropriazione forzata dell'immobile del ricorrente e del suo nucleo familiare, giungendo *ratione temporis* a depositare istanza di vendita.

H) L'auspicio che accompagna la proposizione del presente ricorso per l'omologazione del piano di Ristrutturazione è quello di poter immaginare per il ricorrente un prosieguo di vita quanto più possibile sereno, così come la ratio della Legge 3/12 e del successivo C.C.I.I. prevede per i soggetti sovraindebitati, in richiamo ai principi di solidarietà e dignità sanciti nella Costituzione a tutela dei soggetti deboli e per consentire alla deducente di preservare il c.d. minimo vitale, ossia quella residua capacità economica tale da consentire la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa.

#### SITUAZIONE FAMILIARE E REDDITUALE:

Il nucleo familiare del ricorrente è composto, oltre che dal ricorrente, 


Il ricorrente svolge, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, attività di lavoro subordinato di tipo *full time* con qualifica di operaio presso l'Acquedotto Campano S.c.a.r.l. che garantisce un reddito annuo lordo pari a circa € 24.000,00, come da C.U. (cft., doc. 1) e cedolini paga (cft., doc. 2) in atti.

Il lavoro del ricorrente è l'unico sostegno economico della sua famiglia, 


La posizione economica, secondo la certificazione ISEE (cft., **doc. 4**), del nucleo familiare dell'istante () ammonta ad € 9.140,48;

L'unica proprietà immobiliare del ricorrente, è l'abitazione familiare e principale, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Marigliano alla via alla Via Porta S. Pietro 3/A, e meglio individuata nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 20, p.lla n. 209 sub 17 (già sub 14 *ex sub* 8), cat. A/3, cons. vani 5,00.

Come beni mobili, il ricorrente è attualmente possessore di un solo autoveicolo modello Captur tg. FE241ZX il cui valore ammonta all'attualità a circa 8.000,00 (cft., doc. 5).

### CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO:

Si espongono anzitutto gli eventi patiti dal debitore negli anni che l'hanno condotto- suo malgrado e senza colpa - all'attuale situazione di crisi:

- 1) Per quanto qui rileva, [REDACTED] il ricorrente in procinto di contrarre matrimonio acquistava l'immobile, in parte allo stato grezzo, sito in Marigliano alla via alla Via Porta S. Pietro 3° per atto di compravendita del 03.04.2009, con atto del Notar dott. Antonio Terracciano, registrato in A.E il 09.04.2009 al nr. di rep. 21943, da destinare a residenza familiare, contraendo un debito nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., e, più in particolare, il contratto di mutuo ipotecario n. 88100028287 (cft., doc. 7), stipulato in data 03.04.2009 per notar dott. Antonio Terracciano, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Casoria il 09.04.2009 al n. 1404, Serie I/T, con la quale Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha accordato al Sig. Davino Rocco Alessandro un mutuo per la somma di € 83.000,00 ammortizzabili in 30 anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili di € 505,66;
- 2) A garanzia del mutuo contratto veniva iscritta ipoteca sull'immobile sito in Marigliano alla via alla Via Porta S. Pietro 3° e meglio individuato nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 20, p.lla n. 209 sub 17 (già sub 14 ex sub 8), cat. A/3, cons. 5 vani;
- 3) In data [REDACTED] il ricorrente contraeva matrimonio concordatario con [REDACTED] [REDACTED] (cft., doc. 8) e, [REDACTED];
- 4) Altresì, nell'anno 2018 per eseguire i lavori di completamento e/o ristrutturazione dell'immobile, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto linee di credito prima con l'AGOS Ducati S.p.A. e successivamente nell'anno 2020 con Banca Sella;
- 5) Nel corso degli anni, il ricorrente è riuscito ad onorare il pagamento delle rate del mutuo ed a garantire alla sua famiglia una vita dignitosa sopportando tutte le spese occorrenti per il *menage* familiare e, dunque, le utenze domestiche, la spesa per il vitto ed alloggio, l'abbigliamento per i figli, le spese di istruzione, le spese mediche e tutte le spese che si rendono necessarie in famiglia, più tutte le spese necessarie per andare a lavorare e, quindi, il costo del carburante, la manutenzione dell'auto, l'assicurazione, il bollo;
- 6) La situazione economico-patrimoniale del Ricorrente ha subito un chiaro peggioramento allorquando, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] (cft., doc. 11);
- 7) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- 8) [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- 9) Nell'anno 2019 il Ricorrente, addolorato dalla situazione familiare e finanziaria, richiede un anticipo della propria quota di TFR di euro 7.500,00.
- 10) Dunque, [REDACTED] hanno comportato che il ricorrente, dal mese [REDACTED], non è riuscito più ad adempiere, con l'unica fonte di reddito della famiglia costituita dal suo stipendio, al pagamento delle rate così elevate del mutuo, tant'è che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha dichiarato il ricorrente decaduto dal beneficio del termine ed ha notificato, in data 20/06/2023, l'atto di precetto con il quale ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 69.619,81, oltre i successivi interessi e spese della procedura (cft., doc. 8);
- 11) Altresì, a settembre 2023, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha sottoposto **l'unità abitativa del nucleo familiare a pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Nola, nella procedura recante R.G. 136/2023 che verrà chiamato all'udienza del 17/09/2024**, fissata per la comparizione delle parti e per l'autorizzazione alla vendita, come da Ordinanza del 20.11.2023 resa dal Tribunale di Nola, G.E., dr.ssa Valenti, R.G. 163/2023, (cft., doc. 9).
- 12) Vi è, dunque, il serio rischio concreto - stante l'avviata procedura esecutiva immobiliare - di **perdere l'unico bene, appunto l'abitazione che rappresenta il tetto del nucleo familiare.**

### PROPOSATA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

#### ATTIVO

Ai sensi dell'art. 9 e. 2 (elenco di tutti i beni del debitore) lo scrivente evidenzia quanto segue:

#### BENI IMMOBILI

Catasto Fabbricati al foglio 20, p.lla n. 209, sub 17, cat. A/3, Rend. Cat. € 335,70 quota di possesso 100%; Il valore di mercato del bene immobile è di € 56.398,00 determinato secondo i parametri OMI dell'Agenzia dell'Entrate, ed è corrispondente a quello determinato ai fini Isee.

#### BENI MOBILI REGISTRATI

Il debitore è titolare di n. 1 bene mobile registrato:

Auto modello Renault Captur anno 2019 Targata FE241ZX dal valore circa € 8.000,00.

#### CREDITI

Non sono titolari di alcun diritto di credito.

#### DISPONIBILITA' LIQUIDE

E' intestatario del seguente conto corrente:

- Banca Nazionale del Lavoro n.4552/7850;

- Banco Posta cointestato con la moglie libretto N. 45067272.

#### REDDITI

Sig.re Davino Rocco Alessandro percepisce un reddito medio mensile da lavoro dipendente di circa € 1.800,00 ed euro 24.000,00 annui.

## PASSIVO

Ai sensi dell'art. 9 c. 2 (elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute) il ricorrente dichiara di essere debitore (in proprio o tramite garanzie prestate a terzi) nei confronti dei seguenti soggetti:

### *Posizione debitoria del Sig.re Davino Rocco Alessandro*

- 1) **Banca Bnl** contratto di Mutuo Ipotecario n.1182111 del 03.04.2009 di euro 83.000,00 da pagare mediante rata mensile di euro 505,00 in 30 anni.  
E' pendente presso il Tribunale di Nola procedura esecutiva Rg.136/2023 per un residuo di € **75.486,67** di cui € 1.657,41 per spese legali.
- 2) **Compass Banca spa** prestito personale contratto in data 30.10.2021 di €. 23.644,00 da pagare in 84 rate di euro 368,44 cadauno fino al 15.09.2028. A Febbraio 2024 residua la somma di euro **20.264,00**.
- 3) **Compass** linea di credito n-920 fido concesso 3.000,00 al 30/07/23 residuo **2.948,00**.
- 4) **Ducato Agos spa** linea di credito concesso fido pari a €.2100,00 carta n.4523 l residuo al 11/07/23 €. **2.019,00**.
- 5) **Cofidis spa** affidamento Revolving limite euro 700,00 al 30/06/23 residuo €. **580,00**.
- 6) **Banca Sella** linea di credito n. carta 998100744655 residuo **euro 300,00**.

### RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVI

ATTIVO PATRIMONIALE		PASSIVO PATRIMONIALE	
Beni Immobili	€. 56.398,00	Banca Bnl	€. 75.487,00
Beni Mobili (auto)	€. 8.000,00	Compass spa	€. 20.264,00
Redditi da lavoro (mensile)	€. 1.800,00	Compass spa (fido)	€. 2.948,00
		Agos Ducato (fido)	€. 2.019,00
		Cofidis spa (fido)	€. 580,00

		Banca Sella (fido)	€.300,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>€. 66.198,00</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>€. 101.598,00</b>

### USCITE/ENTRATE MENSILI- SPESE

Entrate	1.800,00	Reddito da lavoro dipendente
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€.1.800,00</b>	
Uscite		
Vitto	€. 450,00	
Utenze	€. 350,00	
Auto	€. 250,00	
Istruzione	€.150,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€. 1.200,00</b>	

### TEMPI E MODALITA' DEL PIANO

Creditore	Val. nominale	Deb.residu.	Pred./Privilegio	Chirografo	%
OCC	€. 5.000,00	€. 5000,00	€.5.000,00		100 %
Advisor DR. Cicarelli	€.3.000,00	€. 3000,00	€.3000,00		100%
Avv. Mercadante	€. 2.872,00	€. 2.872,00	€. 2.872,00		100%

Banca Bnl	€. 83.000,00	75.487,00	75.487,00		100%
Compass spa	€. 23.644,00	20.264,00		€. 6.079,00	30%
Compass (fido)	€. 3.000,00	€. 2.948,00		€. 737,00	25%
Agos Ducato (fido)	€. 2.100,00	€. 2.019,00		€. 505,00	25%
Cofidis spa (fido)	€. 700,00	€. 580,00		€. 127,00	25%
Banca Sella (fido)	€.2.500,00	€. 300,00		€. 75,00	25%
<b>Totale</b>	<b>€. 125.816,00</b>	<b>112.470,00</b>	<b>€.86.359,00</b>	<b>€.7.523,00</b>	

La situazione debitoria complessiva evidenziata in tabella è di **€. 93.882,00** (86.359,00+7523,00).

Il debitore propone di pagare il 100% per le spese della procedura di sovra-indebitamento che ammontano a euro 10.872,00 in prededuzione, di cui euro €. 5.000,00 così come comunicato dal Gestore della Crisi nella persona del Dott. Vincenzo Violante ed euro 3.000,00, dall' Advisor Dr. Giuseppina Ciccarelli, ed euro 2.870,00 dall'Avv. Alfredo Mercadante.

Il 100% del creditore privilegiato, il 30% del creditore chirografo Compass spa ed il 25% tutti i creditori chirografi come meglio rappresentati in tabella.

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

La proposta prevede il pagamento dei debiti secondo le percentuali indicate con un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso della famiglia, composta dal coniuge e dai due figli.

Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 1.800,00, rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del sig. Davino, la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.200,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 600,00 per soddisfare tutti i creditori.

### **PIANO RATEALE**

Il debito complessivo è pari ad €. 93.882,00 che si prevede il pagamento di n. 156 rate mensili da € 600,00 e n. 1 rata da €. 282,00. Il primo pagamento avverrà entro 30 giorni dall'omologa.

### ~~CONVENIENZA PIANO RISPETTO ALLA LIQUIDAZIONE~~

Dalla disamina dei dati sopra indicati e dalla documentazione fornita emerge che la presente proposta sia più vantaggiosa per i creditori essendo che, sia i creditori privilegiati sia quelli chirografari potrebbero essere soddisfatti con una somma maggiore rispetto a quella ricavabile in via liquidatoria.

Ed invero, l'attuazione dell'alternativa liquidatoria realizzabile tramite la vendita all'asta dell'immobile di proprietà della debitrice nell'ambito della procedura esecutiva n° 136/2023, tenuto conto dei probabili ribassi, difficilmente consentirebbe di introitare una somma equivalente al valore di stima del cespite, in ragione delle caratteristiche urbanistiche, di mercato, del cattivo stato conservativo dell'immobile, nonché dell'attuale stato di contrazione dell'economia reale, si deve ritenere che l'alternativa liquidatoria possa fruttare al creditore ipotecario intervenuto una somma prossima od addirittura inferiore euro € 56.398,00 all'esito di successivi esperimenti.

A tale somma però andrebbero sottratti i costi di procedura e quelli di cancellazioni dei gravami e con la conseguenza che tale somma non sarà sufficiente neppure a saldare il creditore privilegiato.

Di talché, tale situazione sarebbe negativa sia per i creditori sia per l'odierno ricorrente.

Invero, i creditori si troverebbero ad incamerare una somma inferiore al credito vantato dovendo così procedere con ulteriori azioni di recupero nei confronti di tutti gli obbligati, con aumento dei costi e dei tempi di procedura.

I ricorrente si troverebbe a subire azioni di recupero da tutti gli ulteriori creditori anche chirografari. Inoltre, la vendita del bene immobile andrebbe ad aggravare la posizione debitoria del ricorrente, che dovrebbe sostenere un ulteriore costo relativo al canone di locazione di un immobile, determinando così una diminuzione del proprio reddito e, senza la possibilità di poter acquistare una nuova abitazione.

Allo stato si ritiene che il presente piano sia più vantaggioso per tutte le parti rispetto che alla liquidazione dei beni.

### CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano Proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori, sebbene solo parzialmente.

Nel rispetto della *ratio* della legge, concedendo pertanto, una seconda chance, di vivere dignitosamente, azzerando i propri debiti.

### **CHIEDE**

Voglia l'ill.mo Giudice Istruttore,

- dichiarare aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti e per l'effetto, dichiarare l'ammissibilità della proposta e del piano ex art. 70 CCII;
- disporre la comunicazione della proposta di sovraindebitamento e del decreto a tutti i creditori a cura dell'OCC prevedendone idonea pubblicità con oscuramento dei dati personali e sensibili;
- in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente Tribunale Ordinario di Nola G.E. Dr.ssa Miriam Valenti R.G.E. 136/2023;
- altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e/o altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- ai sensi dell'art. 68 c. 2 il ricorrente, unitamente all'Avvocato, precisa che la relazione particolareggiata dell'OCC è allegata al presente ricorso con proposta di piano.

Si allega la seguente documentazione:

- Certificato contestuale con stato di famiglia
- Certificato di residenza
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- Atto di Compravendita immobile
- Atto di mutuo ipotecario
- Copia libretto auto
- Comunicazione di credito/riscontro
- Ultime tre Dichiarazioni Redditi modello 730
- Ultime tre buste paga
- Accettazione incarico OCC
- Determinazione compenso Occ
- Relazione particolareggiata OCC
- Determinazione compenso Avvocato
- Spese mensili
- Isee
- Estratto Banca Nazionale del Lavoro
- Estratto Libretto Postale
- Atto di precetto

- Ordinanza di vendita procedura esecutiva
- Piano ammortamento

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo unificato nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

San Vitaliano, li 23 febbraio 2024.

*Davino Rocco Alessandro*

*Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli*

*Avv. Alfredo Mercadante*

*Davino Rocco*

